

ALLEGATO ALL'ATTO  
registrato al N. 1434  
Modello 3  
24/4/2020  
[Signature]

## STATUTO SOCIALE

### ART.1

E' costituita l'associazione di volontariato a carattere Nazionale ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e della legge regionale 7 giugno 1994 n. 22, denominata FALCHI D'ITALIA.

L'associazione ha durata illimitata, non persegue scopi di lucro anche indiretto, è apolitica, apartitica, aconfessionale e persegue fini sociali, civili e di solidarietà.

La sede legale è stabilita in Sant'Angelo di Brolo, Piazzale Michele Guldere, SNC.

### ART.2

L'organizzazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

L'associazione inoltre al momento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore potrà utilizzare automaticamente nella propria denominazione l'acronimo ETS.

### ART. 3

L'organizzazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, previa delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi del presente Statuto.

### ART. 4

L'associazione ha lo scopo di coordinare, agevolare e promuovere l'attività di quanti vogliono svolgere opera di volontariato nei settori della solidarietà sociale e della protezione civile, essa esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 comma 1).

L'associazione in particolare si propone i seguenti obiettivi:

- TUTELA BENI AMBIENTALI E CULTURALI;
- PROTEZIONE CIVILE;
- PROMOZIONE SOCIALE E ASSISTENZIALE;
- PROMOZIONE CULTURALE E RICREATIVA.

#### TUTELA BENI AMBIENTALI E CULTURALI

Volta alla salvaguardia, vigilanza e gestione del territorio boschivo e rurale delle zone protette sia demaniali che private, nonché della fauna e della flora in essi compresi, sia spontaneamente che su richiesta e/o collaborazione con le autorità preposte. Inoltre si prefigge la tutela del mare e di tutti i bacini idrici interni al territorio e della fauna in essi compresi. Le predette azioni di salvaguardia saranno rivolte in particolare alla tutela:

a) delle zone verdi pubbliche;

- b) dei parchi naturali, previa richiesta e secondo le indicazioni dei rispettivi Enti di gestione;
- c) degli invasi di deflusso delle acque di sgrondo, previa richiesta ed in collaborazione dei Consorzi di bonifica preposti;
- d) dei valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale;
- e) alla gestione, promozione e valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089, e della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, nonché dell'istruzione, della formazione e della promozione della cultura e dell'arte.
- f) promuovere lo studio, la ricerca, la classificazione dei funghi e dei problemi connessi alla micologia nonché la divulgazione delle conoscenze micologiche con riferimento sia al mondo degli adulti, sia ai giovani ed alla scuola;
- g) promuovere la conoscenza ambientale attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, di mostre micologiche ed ambientali, ed ogni altra iniziativa in grado di perseguire le finalità previste dal presente statuto tramite proprie figure professionali interne ed esterne all'Associazione.

#### PROTEZIONE CIVILE

A tal fine curerà in modo particolare:

- a) la preparazione dei propri iscritti, attraverso corsi formativi sulle attività di intervento riguardanti calamità naturali, antropiche ed incendi boschivi, impegnando i propri mezzi e attrezzature su tali interventi;
- b) la diffusione della cultura della sicurezza nei vari vari ambiti di vita;
- c) l'elaborazione e l'erogazione di percorsi formativi ed informativi riguardanti la tutela, la prevenzione dei danni alla persona, la salvaguardia del patrimonio culturale e artistico;
- d) il trasporto di acqua potabile sul territorio;
- e) gli interventi di sanificazione sul territorio;
- f) la protezione e la tutela degli animali attraverso la prevenzione del randagismo e del loro maltrattamento;

#### PROMOZIONE SOCIALE E ASSISTENZIALE

Relativamente ad attività socio-assistenziale e di utilità sociale l'Associazione si prefigge di favorire lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e rimuovere gli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, attraverso:

- a) la promozione e la diffusione, nel rispetto della normativa vigente, dell'educazione sanitaria e dell'assistenza alla persona;
- b) l'organizzazione e lo svolgimento di servizi di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni Nazionali e Straniere nelle situazioni di emergenza, svolgendo i compiti di struttura

operativa Nazionale del servizio nazionale di protezione civile;

c) lo strumento della convenzione, l'organizzazione e la realizzazione del servizio di primo soccorso e di trasporto infermi;

d) l'organizzazione e la realizzazione di servizi di assistenza sanitaria durante le manifestazioni, previa autorizzazione prefettizia di Enti pubblici o privati;

e) la promozione, la realizzazione e la gestione di strutture di prima accoglienza e di cura per persone disabili e/o bisognose di assistenza psicologica e/o sanitaria;

#### PROMOZIONI CULTURALI E RICREATIVE

A tal fine, l'Associazione curerà in modo particolare i seguenti punti:

a) organizzare e gestire eventi e progetti in ambito culturale e ricreativo;

b) promuovere e realizzare iniziative sulle tematiche legate al disagio psicofisico e/o sociale;

c) organizzare conferenze, corsi, convegni, congressi, dibattiti, proiezione di film e documentari, corsi di preparazione, gruppi di studio e ricerca;

d) creare l'attività di ippoterapia e musicoterapia per diversamente abili, sempre sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sanitari;

e) organizzare e gestire manifestazioni, sportive, culturali, fieristiche, etc. potendo, su richiesta, collaborare a tali eventi con Enti promotori, operando ove sia necessario in stretta collaborazione e sotto il diretto controllo delle Forze dell'Ordine, secondo le direttive ricevute.

Inoltre l'Associazione si prefigge come ulteriore obiettivo quello di poter partecipare a bandi di concorso Comunali, Regionali, Nazionali ed Internazionali, che si riferiscono ai sopracitati punti.

#### ART.5

Per il conseguimento del proprio scopo solidaristico l'Associazione si avvarrà, in maniera prevalente, delle prestazioni personali dei volontari associati.

I soci possono essere uomini e donne di qualunque nazionalità, purché abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano di comprovata integrità morale;

Possono altresì aderire minorenni purché di età non inferiore ad anni sedici e sotto la più totale responsabilità di chi ne esercita la potestà.

I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari e soci onorari;

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo, costoro in caso di recesso dall'associazione, assumeranno la personalità di socio onorario a vita.

E' altresì prevista la figura di presidente onorario; l'alta onorificenza è conferita dal consiglio direttivo quale segno di

gratitudine a chi ha contribuito in maniera determinante alla crescita e al consolidamento dell'associazione;

I soci onorari sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

Costoro partecipano ai momenti formali e celebrativi dell'associazione, ma non avranno diritto di voto.

Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative; L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.

#### ART.6

Le domande di ammissione a socio ordinario dovranno essere presentate alla segreteria dell'associazione, il Presidente le controfirmerà se il parere del Consiglio Direttivo è favorevole, in caso contrario le respingerà con comunicazione scritta all'interessato.

#### ART.7

I soci ordinari versano una quota sociale annua e una quota di ammissione che vengono fissate dall'Assemblea Generale. La quota di ammissione si versa una sola volta all'atto della nomina a socio ordinario. Tali quote serviranno per far fronte ad eventuali spese e/o obblighi di adempimento inerenti all'associazione stessa.

La quota o contributo associativo, oltre che non trasferibile non è mai rivalutabile.

#### ART.8

I soci devono versare la quota sociale entro il 31 Gennaio di ogni anno. Al termine di questa data, ai soci che non hanno provveduto al versamento della quota sociale, verrà inviato sollecito mediante lettera del Presidente.

Dopo 15 giorni se il socio non avrà provveduto a regolarizzare la sua posizione sociale, verrà ritenuto moroso e passibile dei provvedimenti di cui all'art 11 del presente statuto.

#### ART.9

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, comportamento indegno, morosità, scioglimento dell'associazione. Eventuali dimissioni dei soci dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'associazione. La morosità verrà sancita dal Consiglio Direttivo. Ai soci dimissionari o allontanati per qualsiasi motivo nulla è dovuto.

#### ART.10

Per qualsiasi prestazione fornita dai soci nulla è dovuto. Tutte le prestazioni fornite dai soci a qualsiasi titolo sono gratuite e volontarie. Ai soci possono essere, altresì,

rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 15 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e la attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

#### ART.11

Il socio che contravviene allo statuto e/o che tiene un comportamento indegno potrà essere deferito da un altro socio al Consiglio Direttivo, che deciderà ex bono et aequo, senza formalità di procedura, entro e non oltre 15 giorni, dal ricevimento della denuncia sui provvedimenti da adottare. Trasmette quindi la decisione al Presidente il quale comunicherà, per iscritto, all'interessato i provvedimenti presi a suo carico. I provvedimenti disciplinari a carico dei soci, che possono essere in funzione della gravità dei fatti, sono i seguenti: 1) Ammonizione;

2) Deplorazione con pubblicazione all'albo sociale.  
3) Sospensione fino a 30 gg.

4) Espulsione;

5) Denuncia alle Autorità competenti.

Eventuali provvedimenti a carico del Consiglio Direttivo dell'associazione sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

#### ART.12

Tutti i soci hanno medesimi diritti e obblighi, come previsto dall' Art. 3 della legge 266/91, e possono:

1) Usufruire della sede sociale e di ogni attrezzatura;  
2) Partecipare alle assemblee;

3) Ricoprire cariche sociali ad eccezione dei soci onorari e dei minorenni;

4) Presentare per iscritto, al Presidente, quelle mozioni e/o reclami che ritengano opportuni.

#### Art.13

L'Assemblea generale dei soci fondatori è il massimo Organo deliberativo.

Essa è Ordinaria o Straordinaria.

#### ART.14

*L'assemblea Ordinaria:*

1) Approva il bilancio.

2) Elegge o conferma il mandato al Presidente.

3) Elegge o conferma il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, i Consiglieri.

5) Nomina i soci Onorari.

6) Delibera sull'entità delle quote sociali e di ammissione.

- 7) Decide sull'acquisto e sull'alienazione di beni e su ogni contratto oneroso per l'associazione.
  - 8) Nomina il Presidente d'assemblea e gli scrutatori.
  - 9) Delibera su quant'altro demandato alla sua competenza dal presente statuto.
  - 10) Un quinto dei soci aventi diritto al voto può chiedere entro i cinque giorni prima della data di convocazione, al Presidente, l'iscrizione di un argomento all'O.d.G.
- L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno.

#### ART.15

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti esplicativi e sullo scioglimento dell'associazione. In caso di scioglimento dell'associazione il Presidente rimane in carica in qualità di commissario liquidatore con l'incarico di eseguire le deliberazioni dell'assemblea.

#### ART.16

L'assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti portati all'ordine del giorno.

Il presidente convoca l'assemblea quando ne è fatta domanda scritta e firmata da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. Nella domanda devono essere indicati gli argomenti da trattare.

#### ART.17

1) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice. Le votazioni avranno luogo per appello nominale o per alzata di mano. A scrutinio segreto saranno effettuate tutte le votazioni che riguardano le elezioni.

L'assemblea non può deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno;

2) L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Delibera con la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.

#### ART.18

Se i soci intervenuti sono in numero minore di quanto espressamente previsto nell'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere fissato il giorno, l'ora e il luogo per la seconda convocazione. Comunque entro i trenta giorni dalla data della prima.

In seconda convocazione:

1) L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con qualsiasi numero di soci partecipanti.

2) L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei quattro quinti dei voti espressi, con la presenza della

metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

#### ART.19

Possano intervenire all'assemblea tutti i soci e tutti i soci maggiorenni hanno diritto al voto, con la sola esclusione dei soci onorari.

#### ART.20

A ciascun socio spetta un voto. Ogni socio può farsi rappresentare, ma un socio non può avere più di una delega. La rappresentanza non può essere conferita al Presidente dell'associazione. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

#### ART.21

Le deliberazioni dell'assemblea saranno riportate sul verbale delle assemblee sottoscritto dal Presidente dell'assemblea.

#### ART.22

Il Consiglio Direttivo è l'Organo che cura la gestione e l'amministrazione dell'associazione.

Deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi.

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 membri, compreso il Presidente eletto dall'Assemblea, avente durata triennale.

Le cariche sociali sono elettive e ricoperte a titolo gratuito, così come previsto dall' Art. 3 della legge 266\91.

I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Eventuali dimissioni di un componente dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo che convocherà, entro e non oltre 10 gg., l'assemblea generale che eleggerà il sostituto. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e nel rispetto del numero legale dei componenti.

#### ART.23

Il Consiglio Direttivo delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'associazione nei limiti dello statuto. Costituisce, se necessario, delle commissioni per lo studio di problemi particolari. Organizza convegni, manifestazioni, riunioni ecc. designa i componenti cui affidare specifici compiti. Predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuali.

Autorizza accordi e convenzioni per il conseguimento dei fini statutari.

#### ART. 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le delibere si intendono approvate con la maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, ed ha tutte le facoltà

dirette al raggiungimento del fine statutario e di aprire conti correnti presso istituti di credito.

Resta riservata all'assemblea la potestà di acquistare beni immobili per lo svolgimento della propria attività ed accettare donazioni e lasciti di qualsiasi genere, destinando i beni ricevuti e le loro rendite per il raggiungimento degli scopi sociali.

#### ART.25

Il Presidente è l'organo esecutivo delle deliberazioni. Vigila sull'applicazione dei regolamenti, rappresenta l'associazione legalmente in giudizio e di fronte a terzi presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, autentica i documenti ufficiali dell'associazione, partecipa in rappresentanza a manifestazioni, riunioni, di altre associazioni, Enti, Istituzioni, nomina i coordinatori dei gruppi operativi.

#### ART.26

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

#### ART.27

Il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, è coadiuvato ed assistito da un segretario scelto tra i componenti del Consiglio.

Il segretario cura l'immagine dell'associazione in ogni suo aspetto. Coordina l'organizzazione di eventuali convegni, manifestazioni, riunioni ecc. Cura la stesura dei verbali delle riunioni.

#### ART.28

L'Associazione "FALCHI D'ITALIA" ha facoltà di aprire Delegazioni facenti capo alla sede principale, con competenza territoriale a livello comunale, auspicando una sempre maggiore diffusione dei principi della solidarietà, del volontariato, della protezione civile e della tutela ambientale.

Su richiesta al Consiglio Direttivo di almeno cinque soci aventi residenza nello stesso Comune, il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'apertura di una delegazione locale.

Il Consiglio Direttivo valuterà entro 30 giorni l'ammissibilità della richiesta, il parere reso in tal senso è inappellabile.

Le Delegazioni dovranno fregiarsi del nome e del logo sociale esclusivamente unito al nome del Comune di appartenenza.

La Delegazione è amministrata dal responsabile e dal vice responsabile di delegazione, che vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo curerà i rapporti tra le singole delegazioni, ne seguirà l'istituzione e la formazione e vigilerà sulla conduzione sociale ed economica delle medesime.

Ove si ravvisasse l'opportunità il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di sciogliere una delegazione per morosità, indegnità o cattiva conduzione ed i soci di appartenenza avranno facoltà di aderire ad altra delegazione.

Il Consiglio Direttivo comunicherà alle autorità competenti la costituzione di nuove delegazioni ed i nominativi dei responsabili competenti.

Curerà altresì i rapporti tra le singole delegazioni.

#### ART.29

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- 1) Dalle quote di ammissione e sociali;
- 2) Da contributi o erogazioni dei soci e dei privati;
- 3) Da contributi di Enti o istituzioni pubbliche;
- 4) Da contributi dello Stato;
- 5) Da rimborsi derivanti da convenzioni;
- 6) Da proventi derivanti dalle eventuali ed occasionali attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- 1) Da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- 2) Da donazione e lasciti testamentari;
- 3) Da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione può farsi luogo alla ripartizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

#### ART.30

L'esercizio finanziario comincia il primo Gennaio e termina il trentuno Dicembre.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio o consuntivo economico e finanziario dell'anno precedente, ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge 266/1991, in termine utile comunque per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci, secondo quanto previsto dallo statuto.

#### ART.31

I libri sociali sono costituiti da:

- 1) Verbali delle assemblee;
- 2) Libro soci;
- 3) Registro cassa;
- 4) Protocollo.

Tutti i libri sociali dovranno essere tenuti, unitamente ai documenti giustificativi delle spese, nella sede legale dell'associazione.

#### ART.32

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea generale a maggioranza di voti e con la presenza di almeno tre quarti degli associati, in conformità con l'Art. 21 del Codice Civile.

#### ART.33

Per lo scioglimento dell'associazione occorre il voto di almeno tre quarti degli associati, che ne danno voto favorevole in assemblea generale straordinaria, in conformità con l'Art. 21 del Codice Civile.

In caso di scioglimento il Presidente rimane in carica in qualità di commissario liquidatore con l'incarico di eseguire le deliberazioni dell'assemblea.

#### ART.34

In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, previo parere positivo dell'Ufficio di cui comma 1) dell'art. 45 del Decreto legislativo n.117 /2017, la devoluzione del patrimonio sarà devoluta ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 662/91 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ART.35

Tutte le persone che prestano attività di volontariato presso la presente associazione dovranno essere assicurate contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità di terzi, come da legge 266/91 articolo 4.

#### ART.36

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme previste dal Decreto legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni, leggi Nazionali e Regionali in materia, e del regolamento che verrà emanato dal Consiglio Direttivo.

Pintaudi Pierpaolo Salvatore  
Magistro Maria Rosa  
Natoli Tindara  
Pintaudi Antonino